



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo -  
Valutazioni Ambientali

-----  
Il Dirigente

Al Ministero della  
Transizione Ecologica  
Direzione Generale CRESS  
PEC  
[CRESS@pec.minambiente.it](mailto:CRESS@pec.minambiente.it)

**Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006. Istanza in merito all'applicazione delle disposizioni dell'art. 19 del Dlgs 152/2006 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L. 108/2021**

Com'è noto l'art 19 del Dlgs 152/2006 è stato recentemente modificato dall'art. 19 del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021 che ha introdotto nuove disposizioni, per effetto delle quali i commi 6 e 7 risultano all'attualità i seguenti:

**Comma 6.** *L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente. Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.*

**Comma 7.** *Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.*





*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF – Tecnico Amministrativo -  
Valutazioni Ambientali*

-----  
*Il Dirigente*

Le richiamate nuove disposizioni pongono notevoli problematiche interpretative in sede attuativa, problematiche che possono non solo aggravare il procedimento e rallentare la tempistica decisionale delle verifiche di assoggettabilità a VIA, ma anche determinare lo svolgimento di iter procedurali regionali e statali di verifica di assoggettabilità a VIA sostanzialmente diversi. Considerata la perentorietà dei termini stabiliti dall'art. 19 del Dlgs 152/2006, risulta inoltre necessario delineare con ragionevole certezza la durata delle diverse fasi del procedimento chiarendo il corretto iter procedurale da adottarsi all'attualità.

Con riferimento quindi alle fasi procedurali delineate dalle nuove disposizioni si prefigura di seguito una ipotesi di applicazione delle fasi procedurali stabilite dai commi 6 e 7 dell'art. 19, tenendo conto anche degli altri commi.

1. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA **entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza dei trenta giorni per le osservazioni, ovvero entro settantacinque giorni dalla comunicazione per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.**
2. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.
3. Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA, **con l'indicazione di una tempistica per il riscontro di massimo di 30 giorni.**
4. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
5. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
6. Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni **dalla trasmissione**





Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo -  
Valutazioni Ambientali

-----  
Il Dirigente

**delle integrazioni e chiarimenti richiesti**, con determinazione positiva o negativa **all'interno del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA**, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.

Secondo l'ipotesi di applicazione dei novellati commi 6 e 7 dell'art. 19 del Dlgs 152/2006 sopra delineata il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA:

- dovrà essere adottato entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza dei trenta giorni per le osservazioni, ovvero entro settantacinque giorni dalla comunicazione per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet, per le procedure nelle quali non vengono richiesti integrazioni e/o chiarimenti, salvo eventuale proroga motivata di venti giorni da comunicare al proponente;
- dovrà essere adottato entro i trenta giorni successivi al riscontro del proponente alla richiesta di integrazioni e chiarimenti, per le procedure nelle quali viene trasmessa tale richiesta, salvo eventuale proroga motivata di venti giorni da comunicare al proponente.

Si chiede pertanto a codesto CRESS un parere sulla prefigurata applicazione della disciplina dei commi 6 e 7 dell'art. 19 del Dlgs 152/2006.

Nonostante la L. 108/2021 abbia introdotto il termine temporale di 90 giorni per la risposta alle istanze di interpello, si confida in un sollecito riscontro della presente istanza, non solo in considerazione della circostanza che le disposizioni di cui all'art. 3-septies del Dlgs 152/2006 sono state previste proprio come misure di accelerazione e snellimento delle procedure, ma anche e soprattutto in virtù della circostanza che la corretta e uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale del novellato art. 19 del Dlgs 152/2006, di immediata vigenza, riveste, alla luce degli obiettivi fondanti del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, un notevole interesse pubblico.

La funzionaria  
Dott.ssa agr. Nevia Carotenuto

Avv. Simona Brancaccio